

Legge Regionale 1 luglio 2015, n. 18

Gli orti di Lombardia. Disposizioni in materia di orti didattici, sociali periurbani, urbani e collettivi

(BURL n. 27, suppl. del 03 Luglio 2015)

urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-07-01;18

Art. 1

(Finalità e obiettivi)

1. La Regione promuove la realizzazione di orti didattici, sociali periurbani, urbani e collettivi per diffondere la cultura del verde e dell'agricoltura, sensibilizzare le famiglie e gli studenti sull'importanza di un'alimentazione sana ed equilibrata, divulgare tecniche di agricoltura sostenibile, riqualificare aree abbandonate, favorire l'aggregazione sociale, nonché lo sviluppo di piccole autosufficienze alimentari per le famiglie.
2. La Regione riconosce negli orti di cui al comma 1 uno strumento di riscoperta dei valori delle produzioni locali e di educazione delle nuove generazioni ai temi della sostenibilità alimentare, della promozione della biodiversità e del rispetto dell'ambiente.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:
 - a) 'orti didattici': aree verdi all'interno dei plessi scolastici o gestite attraverso convenzioni con enti o aziende agricole, destinate alla formazione degli studenti a pratiche ambientali sostenibili;
 - b) 'orti sociali periurbani': appezzamenti di terreni agricoli nelle aree periferiche delle città, individuati quale possibile strumento di aggregazione sociale per gli anziani e di sostegno alle categorie sociali più deboli;
 - c) 'orti urbani': tasselli verdi all'interno dell'agglomerato cittadino che contribuiscono al recupero di aree abbandonate o sottoutilizzate dalle città, configurandosi quali innovativi elementi del paesaggio urbano contemporaneo; anch'essi possono essere individuati come possibile strumento di aggregazione sociale;
 - d) 'orti collettivi': appezzamenti di terreni gestiti da associazioni, individuati quale luogo di pratica ortofrutticola, organizzati con la finalità di dare l'opportunità a chi non ha un orto e non ha sufficienti conoscenze tecniche di beneficiare dei prodotti di un lavoro collettivo.

Art. 3

(Modalità operative)

1. Gli 'Orti di Lombardia' possono essere realizzati dai comuni, dagli istituti scolastici e dagli enti gestori di aree protette, aventi sede in Lombardia che, sulla base di appositi progetti da sottoporre alla valutazione della Direzione generale Agricoltura della Giunta regionale, si avvalgono delle misure di sostegno di cui all'articolo 6.
2. I progetti riguardano la realizzazione di:
 - a) orti didattici;
 - b) orti sociali periurbani;

- c) orti urbani;
 - d) orti collettivi.
3. I progetti possono riguardare anche ampliamenti di interventi già esistenti, purché l'area di ampliamento non sia di dimensioni inferiori a quelle minime previste dalla presente legge.
4. I progetti prevedono l'applicazione di tecniche di agricoltura sostenibile, con particolare attenzione ai seguenti temi:
- a) risparmio idrico ovvero sistemi di raccolta delle acque meteoriche o applicazione, laddove possibile, di sistemi di irrigazione a goccia;
 - b) riciclo dei rifiuti, con applicazione delle tecniche di compostaggio;
 - c) salvaguardia della fertilità dei suoli, senza ricorrere a prodotti chimici di sintesi, così come previsto, ad esempio, nell'agricoltura biologica.
5. I progetti prevedono inoltre iniziative formative e informative sui seguenti temi:
- a) tecniche agricole e stagionalità dei prodotti, per favorire la raccolta e l'utilizzo degli orti durante tutto l'anno;
 - b) educazione ambientale;
 - c) educazione alimentare.
6. I progetti sono inoltre corredati da apposito regolamento per l'uso degli orti, redatto dall'ente proponente.
7. Il regolamento, che all'atto dell'assegnazione degli orti è sottoscritto da ciascun soggetto designato alla conduzione, prevede:
- a) la concessione in uso gratuito dell'orto;
 - b) l'impegno a coltivare il singolo appezzamento per ottenere prodotti agricoli a scopo benefico e di autoconsumo, nel rispetto delle regole stabilite da ciascun ente;
 - c) disposizioni tecniche relative a materiali e interventi realizzabili a cura del conduttore;
 - d) eventuale cauzione e contributo alle spese di manutenzione.
8. Gli enti di cui al comma 1 per la gestione dei progetti possono stipulare apposite convenzioni con enti e associazioni del terzo settore.
9. Le iniziative educative e di formazione sono realizzate con il coinvolgimento delle associazioni di categoria e delle aziende agricole locali. Durante il periodo di coltivazione e di gestione degli orti, gli enti di cui al comma 1 per la gestione dei progetti possono avvalersi di personale qualificato ed esperto nelle tematiche agronomiche per fornire una migliore assistenza ai soggetti assegnatari degli spazi da coltivare.

Art. 4

(Orti didattici)

1. Ai fini della presente legge gli enti di cui all'articolo 3, comma 1, elaborano progetti di durata almeno triennale rivolti agli alunni delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado, da realizzare su aree verdi situate all'interno dei plessi scolastici o gestiti tramite convenzione su appezzamenti di terreni resi disponibili da enti pubblici e privati o aziende agricole.
2. L'orto didattico ha una dimensione minima di venticinque metri quadrati e include almeno cinque varietà orticole o frutticole diverse, preferibilmente riconducibili a varietà da conservazione di specie agrarie e ortive locali. L'orto didattico può prevedere anche varietà floricole.
3. I progetti di cui al comma 1 si attengono ai requisiti di cui all' articolo 3 e prevedono momenti di partecipazione e collaborazione con le famiglie degli alunni coinvolti e con le associazioni locali.

Art. 5

(Orti sociali periurbani, urbani e collettivi)

1. I comuni e gli enti gestori delle aree protette, nell'ambito dei terreni ricadenti nelle aree urbane e periurbane, agricole e periferiche della città, con particolare riferimento a terreni inutilizzati, aree industriali dismesse, terreni adibiti a verde pubblico ed ogni altra superficie assimilabile di proprietà pubblica, favoriscono l'impiego di tali terreni per la creazione di orti sociali periurbani, urbani e collettivi.
2. Ai fini di cui al comma 1, i comuni predispongono apposito censimento dei terreni disponibili, avvalendosi delle banche dati e dei censimenti già effettuati ai sensi della legislazione regionale vigente, che presentino un substrato fertile e adatto alla coltivazione, ed elaborano progetti per la realizzazione degli 'Orti di Lombardia', conformi ai requisiti di cui all'articolo 3, corredati dalla previsione delle necessarie attività di informazione e formazione.
3. Ciascun progetto per la realizzazione di orti sociali periurbani e urbani prevede la suddivisione in almeno dieci particelle delle dimensioni minime di venticinque metri quadrati ciascuna, al netto delle strade interpoderali e della realizzazione di uno spazio comune.
4. I progetti per la realizzazione di orti urbani possono prevedere dimensioni inferiori e composizioni differenti da quelle di cui al comma 3, nel caso in cui dimostrino un significativo contributo alla riqualificazione ed al miglioramento estetico del paesaggio urbano e possono essere assegnati anche ad associazioni senza scopo di lucro.
5. I progetti per la realizzazione di orti collettivi possono prevedere dimensioni complessive inferiori a quelle di cui al comma 3 e possono essere assegnati in gestione dai comuni ad associazioni senza scopo di lucro.
6. Gli orti sociali periurbani e urbani sono assegnati dai comuni direttamente ai cittadini residenti che ne facciano richiesta, anziani o cittadini in condizione di svantaggio sociale, tenendo conto dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) delle persone fisiche richiedenti.
7. Gli enti di cui al comma 1 assegnano a ciascun nucleo familiare o associazione una sola particella corrispondente ad un orto.

Art. 6

(Misure di sostegno)

1. La Giunta regionale per la realizzazione degli 'Orti di Lombardia' concede contributi ai comuni, agli istituti scolastici e agli enti gestori di aree protette aventi sede in Lombardia per i seguenti interventi:
 - a) spese di progettazione;
 - b) realizzazione recinzioni, acquisto strutture, attrezzature e fattori di produzione;
 - c) iniziative formative e informative.
2. Per accedere ai contributi regionali gli enti di cui al comma 1 predispongono e inviano alla Direzione generale Agricoltura, entro il 30 novembre di ciascun anno, il progetto da realizzare entro il mese di maggio del successivo anno solare, corredato da preventivo dettagliato delle spese da sostenere e dalla mappa con l'identificazione delle relative particelle laddove previste.
3. I finanziamenti sono riservati esclusivamente ai progetti che rispettino i criteri di cui alla presente legge e le cui spese siano rendicontate entro il mese di luglio dell'anno solare successivo alla presentazione del progetto, termine entro il quale la documentazione trasmessa per la richiesta di contributo deve essere completata con il consuntivo delle spese sostenute.
4. Il contributo regionale può coprire fino al cinquanta per cento delle spese sostenute in relazione agli interventi di cui al comma 1, per un importo massimo di:
 - a) euro 300,00 per ciascuna particella componente i lotti destinati a orti sociali periurbani e urbani;

- b) euro 600,00 per ogni orto, nel caso di orti didattici e collettivi.
5. Regione Lombardia può inoltre prevedere contributi fino al venticinque per cento delle spese sostenute e per gli importi complessivi massimi di cui al comma 4, ridotti del cinquanta per cento in relazione ai seguenti casi:
- a) istituti scolastici che abbiano già realizzato un orto didattico, al fine di consentire la prosecuzione delle attività e contribuire al loro miglioramento con un progetto in linea con gli obiettivi ed i requisiti previsti dalla presente legge;
 - b) comuni ed enti gestori di aree protette che abbiano già realizzato nel corso del 2015 o abbiano, in corso di realizzazione alla data di pubblicazione del bando, un progetto in linea con gli obiettivi ed i requisiti previsti dalla presente legge.
6. Non possono beneficiare delle misure di sostegno, di cui al presente articolo, gli enti e gli istituti che per il medesimo progetto abbiano già usufruito di altre misure di sostegno.
7. Regione Lombardia, attraverso l'Ente regionale per i servizi all'agricoltura e alle foreste (ERSAF), previa valutazione tecnica dei progetti pervenuti, e in relazione a ciascun progetto riconosciuto meritevole, può fornire, se richiesta dai proponenti del progetto, una dotazione iniziale di sementi ortiflorofrutticole tipiche del territorio regionale lombardo.
8. La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione della presente legge contenente, in particolare, il numero dei progetti presentati nonché il numero di progetti finanziati.

Art. 7

(Disposizioni finali)

1. Gli 'Orti di Lombardia' sono dotati da Regione Lombardia di apposito contrassegno da esporre all'ingresso.
2. Regione Lombardia organizza e promuove in collaborazione con ERSAF e le associazioni di categoria il concorso 'Gli Orti di Lombardia' al fine di valorizzare e premiare le esperienze più significative.

Art. 8

(Norma finanziaria)

1. Per le misure di sostegno previste all'articolo 6, alla missione 16 'Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca', programma 01 'Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare', sono assegnati per il 2016:
 - a) al Titolo 1 euro 50.000,00 per gli interventi di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e c);
 - b) al Titolo 2 euro 100.000,00 per gli interventi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b).
2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede, per l'anno 2016, con la riduzione degli stanziamenti alla missione 20 'Fondi e accantonamenti', programma 01 'Fondi di riserva' di euro 50.000,00 al Titolo 1 ed euro 100.000,00 al Titolo 2.
3. A partire dagli anni successivi al 2016 le spese di cui al comma 1 sono rfinanziate con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.

Art. 9

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Lombardia